



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Osini - Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 31 c. 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del P.A.I. relativo al progetto: "Interventi di messa in sicurezza del muro perimetrale del cimitero comunale mediante demolizione dei tratti gravemente danneggiati e successiva ricostruzione" Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";
- VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;
- VISTA** la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;
- VISTA** la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- CONSIDERATO** che nello studio in argomento si prevede la realizzazione di un muro in cemento armato con un'altezza di 3,95 m e lunghezza di 31,0 m;
- VISTO** che l'area del Comune di Osini in cui ricadono gli interventi relativi al progetto di "Interventi di messa in sicurezza del muro perimetrale del cimitero comunale mediante demolizione dei tratti gravemente danneggiati e successiva ricostruzione" è classificata a pericolosità molto da frana moderata Hg2;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- CONSIDERATO** che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI di cui alla dichiarazione del Comune di Osini con nota prot. ingresso ADIS n. 5982 del 07.06.2023, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;
- CONSIDERATO** lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto dai tecnici geol. Luigi Murgia e ing. Antonio Depau, trasmessi alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con nota prot. n. n. 5982 del 07.06.2023, e costituito oltre agli atti progettuali, dal seguente elaborato denominato: *Studio di Compatibilità geologica e geotecnica*;
- VISTA** la relazione istruttoria del 20.06.2023 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Osini;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

- ART.1** di approvare per le sole opere di propria competenza, vale a dire per la sola opera di mitigazione della pericolosità e del rischio ai sensi della L.R. n. 33/2014 lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dal titolo: "*Studio di Compatibilità geologica e geotecnica*"; presentato dal Comune di Osini relativo ad un progetto denominato "*Interventi di messa in sicurezza del muro perimetrale del cimitero comunale mediante demolizione dei tratti gravemente danneggiati e successiva ricostruzione*";
- ART.2** di prescrivere che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano il versante soggetto a pericolosità da frana, mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l'approvazione riguarda le sole opere di mitigazione di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale

Siglato da :

GIOVANNI LUISE

RICCARDO TODDE

MARCO MELIS